



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Tematico 9

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

Prendiamoci cura 2.0
contributi ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone
anziane non autosufficienti

Direttiva per la presentazione delle domande di sovvenzione



3b5e75fc



Sommario

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari	3
2. Finalità, obiettivi specifici e risultati attesi	8
3. Obiettivi generali	10
4. Beneficiario dell'aiuto	11
5. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità	12
6. Caratteristiche e criteri di determinazione del contributo	14
7. Risorse disponibili, vincoli finanziari e modalità di erogazione del contributo	15
8. Applicabilità della normativa sugli aiuti di stato	16
9. Registro nazionale aiuti di stato	17
10. Ulteriori obblighi dei soggetti ammessi al contributo	17
11. Pubblicizzazione delle iniziative	18
12. Modalità per la presentazione e l'istruttoria della domanda di contributo	18
13. Termini per la presentazione delle domande di contributo	19
14. Rinuncia, decadenza e revoca del contributo	19
15. Comunicazioni	20
16. Indicazione del foro competente	20
17. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	20
18. Tutela della privacy	20



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo



di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020)7421 del 22/10/2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014)9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto
- la Comunicazione COM(2020) 112 del 13 marzo 2020 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e all'Eurogruppo. Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19;
- la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del



COVID-19”;

- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” come emendata in data 8 maggio 2020;
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- la Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58 del 28/06/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124 del 04/08/2017, art. 35;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
- il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020,



- n. 180);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 - la Legge 8 novembre 2000 n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", art. 1, comma 821;
 - la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i;
 - la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
 - la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
 - la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 "Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 14 maggio 2015 "Criteri per l'assegnazione alle Aziende ULSS e l'utilizzo di risorse in accentrata regionale relative al Fondo regionale per la Non Autosufficienza 2014. DGR 181/CR del 16 dicembre 2014";
 - la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 - "Bilancio di previsione 2021-2023";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 - "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";
 - il Decreto Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08 gennaio 2021 - "Bilancio Finanziario Gestionale 201-2023";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 31 marzo 2020 "Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali";



- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 giugno 2020 “Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 23 giugno 2020 “Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”;
- Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15 maggio 2020 “Approvazione delle modifiche ai documenti per la gestione e il controllo del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 14 Luglio 2020 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità" per la presentazione delle relative domande di contributo”.

2. Finalità, obiettivi specifici e risultati attesi

Finalità

L'epidemia da Covid-19 ha avuto un notevole impatto sull'intero contesto socio-economico regionale, determinando la necessità di mettere in atto tutte le strategie possibili per fronte allo stato di crisi che si è generato nei diversi settori.

A partire dal mese di febbraio, con provvedimenti nazionali e regionali, sono state introdotte misure urgenti volte, da un lato, al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, dall'altro, alla definizione di linee di indirizzo funzionali a consentire il mantenimento dei servizi essenziali per i cittadini in condizioni di sicurezza.

La Regione del Veneto si è da subito attivata per individuare tutte le risorse economiche (regionali, nazionali europee) che potessero contribuire a sostenere i settori più colpiti dagli effetti della pandemia, con un quadro articolato di interventi.

In particolare, sul fronte dei servizi educativi e socio-assistenziali, a partire dal 23 febbraio 2020, le misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno imposto la sospensione delle attività di tali servizi con un impatto sulle famiglie, in termini di maggiore carico di cura dei figli e dei familiari non autosufficienti (anziani e disabili) e sui soggetti che erogano servizi all'infanzia, servizi scolastici e altri servizi educativi-assistenziali e socio-assistenziali (soggetti gestori) che si trovano in situazioni di crisi per la mancata corresponsione delle rette/quote da parte delle famiglie a causa dell'interruzione repentina dell'erogazione delle proprie prestazioni.

La Giunta Regionale, nel mese di luglio 2020, ha approvato un provvedimento (DGR n. 960/2020) dal titolo "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità", con il quale sono stati finanziati 2.462 enti per un importo totale di € 11.671.295,52, di cui 2.137 strutture private per un importo di € 9.571.955,00



Tale provvedimento si è posto la finalità di garantire alle famiglie la possibilità di continuare ad accedere a servizi di assistenza e educazione dei figli e/o di assistenza ai propri familiari non autosufficienti, sicuri, di qualità, sostenibili e abbordabili, evitando l'aumento delle tariffe per effetto delle perdite e dei maggiori costi sostenuti dalle strutture a seguito dell'impatto del COVID-19.

Le diverse misure e raccomandazioni di contenimento e contrasto alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 hanno comportato, per il settore dell'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone non autosufficienti, una modifica degli usuali processi relativi alle attività svolte, in funzione dell'attuazione di misure idonee a prevenire e contenere i rischi di contagio per gli operatori e per gli ospiti, in particolare, in considerazione della fisiologica fragilità e del connesso maggior rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 e di sviluppare più gravi complicanze correlate, che contraddistingue gli anziani non autosufficienti assistiti nei Centri di Servizi.

I servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti si sono trovati a dover introdurre nuove modalità organizzative e ad utilizzare dispositivi specifici volti a contenere i rischi di contagio e a garantire l'erogazione delle prestazioni in condizioni di sicurezza, con evidenti ripercussioni in termini di maggiori costi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria.

La Giunta regionale è intervenuta a favore degli enti gestori dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti con tre provvedimenti di natura straordinaria (DGR 1304/2020, 1308/2020 e 1524/2020) volti a riconoscere un contributo specifico a titolo compensativo dei maggiori oneri derivanti dalle sopravvenute complessità gestionali, delle minori entrate dovute alla riduzione di accessi alle strutture e delle maggiori spese sostenute per la gestione dell'emergenza sanitaria. Inoltre, proprio con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 22 giugno 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" sono state emanate le Linee di indirizzo relative alla gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale aventi sede nel territorio regionale, pubbliche o private, anche non accreditate.

Successivamente, sempre per far fronte all'emergenza sanitaria, il Ministero della Salute ha emanato una serie di provvedimenti che hanno avuto un notevole impatto sull'organizzazione dei diversi servizi socio-sanitari, determinandone una riorganizzazione e un incremento dei costi di gestione (Circolare Ministero Salute 30 novembre 2020 - Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura; Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - aggiornato al 17 aprile 2021; Circolare Ministero Salute 12 ottobre 2020 - Trasmissione documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale; Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 - aggiornato al 28 marzo 2020 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2);

Tra i servizi sociosanitari che hanno scontato gli effetti delle misure restrittive vi sono anche le Comunità religiose che ospitano nelle proprie strutture residenziali i religiosi anziani non autosufficienti sostenute dalla Regione ai sensi della Legge Regionale n. 55 del 15 Dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" (articolo 3) e delle disposizioni attuative di cui alla DGR 4304/1999, ma che non hanno avuto accesso ad altre misure di sostegno.

Inoltre, le azioni volte al contenimento del contagio hanno interessato le strutture semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti autorizzate all'esercizio ai sensi della LR 22/2002 che, oltre ad essere chiamate ad adottare misure organizzative più onerose, hanno subito una rilevante contrazione di attività con relativo calo dei fatturati.

Tali strutture semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti e le Comunità religiose che ospitano nelle proprie strutture residenziali i religiosi anziani non autosufficienti rappresentano dei fondamentali presidi



della complessiva offerta sociosanitaria regionale, a beneficio dell'intera collettività veneta, che si intende sostenere nel più ampio quadro degli interventi a contrasto dell'emergenza da COVID-19 in una logica di continuità e complementarità degli interventi. Tali servizi rappresentano un tassello importante dell'intera offerta regionale dei servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti, che, a fronte dell'emergenza sanitaria si trovano a dover sostenere un aggravio delle spese di gestione, ma senza i quali una parte di questa fragile popolazione si troverebbe in una condizione di ulteriore precarietà togliendo spazi e opportunità ad altri soggetti e gravando ancora di più sulla collettività.

Obiettivi specifici

Con la finalità di continuare a dare risposta ai fabbisogni che emergono in seguito all'impatto del COVID-19 sui servizi, sugli utenti e sulle famiglie garantendo la possibilità di accedere a servizi di assistenza alla non autosufficienza che siano sicuri, di qualità, sostenibili e abbordabili, evitando cioè l'aumento delle tariffe per effetto delle perdite e dei maggiori costi sostenuti dalle strutture, l'obiettivo dell'iniziativa è sostenere:

- i soggetti di natura privata che erogano servizi socio-assistenziali semiresidenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, autorizzati all'esercizio ai sensi della LR 22/2002;
- le Comunità religiose che ospitano nelle proprie strutture residenziali i religiosi anziani non autosufficienti sostenute dalla Regione ai sensi della Legge Regionale n. 55 del 15 Dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" (articolo 3) e delle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 4304/1999.

Con tale provvedimento si mira, dunque, a sostenere l'accesso e la fruizione di servizi di assistenza alla non autosufficienza che siano sicuri e di qualità, così da assicurare elevati livelli di prestazione nei confronti di soggetti particolarmente fragili anche a fronte dell'incremento di costi necessari a garantire il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare si mira a garantire:

- all'utenza, i livelli di qualità pre-COVID-19 e al contempo la sicurezza necessaria per prevenire e contenere il contagio, la sostenibilità in termini di orari, organizzazione e altri aspetti logistici legati alla fruizione del servizio, quali ad esempio le modalità di accesso o di trasporto, e di tariffe/quote accessibili;
- ai soggetti gestori, un sostegno al fabbisogno di liquidità derivante dai maggiori costi operativi necessari a coprire le nuove dotazioni e le nuove modalità organizzative per rispondere agli obblighi di distanziamento e sanificazione imposti dalle norme nazionali e regionali nonché dai relativi protocolli e linee guida volte al contenimento del coronavirus.

Risultati attesi

I risultati che si intendono perseguire con il presente provvedimento comprendono:

- la continuità dei molteplici servizi di assistenza per anziani non autosufficienti, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità, da parte dei soggetti gestori sui quali continuano a gravare i maggiori oneri organizzativi e operativi derivanti dall'osservanza dei protocolli, linee guida o norme nazionali e regionali in materia di distanziamento e sanificazione previsti per il contenimento del contagio;
- il contenimento di eventuali rincari delle tariffe/quote a carico delle famiglie per effetto dei maggiori costi operativi e organizzativi a carico dei servizi derivanti dall'adeguamento ai protocolli, linee guida o norme nazionali e regionali;



- la riconciliazione tra lavoro e vita familiare, attraverso misure volte a favorire il ripristino dei servizi di assistenza in risposta alle difficoltà incontrate dalle famiglie nella cura dei familiari non autosufficienti.

3. Obiettivi generali

Il presente provvedimento, che prevede una misura di sostegno in risposta all'impatto dei provvedimenti volti a ritardare e contenere la diffusione della pandemia di COVID-19, risulta riconducibile all'**Obiettivo Tematico 9 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020**, priorità di investimento "**Accesso ai servizi**" di cui all'**articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del Regolamento (UE) n. 1304/2013 — "migliorare l'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di alta qualità, compresi i servizi sanitari e sociali d'interesse generale"**, il cui inserimento nel POR FSE Veneto 2014-2020 è disposto conformemente al nuovo quadro normativo europeo di riferimento di cui alle iniziative CRII e CRII+ (Regolamento (UE) 2020/460 e Regolamento (UE) 2020/558) (Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020)7421 del 22/10/2020), nonché in coerenza con il quadro temporaneo sugli Aiuti di stato ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii).

Il provvedimento, infatti, sulla base del quadro normativo europeo, costituito sostanzialmente dalle modifiche alla disciplina europea relativa all'utilizzo dei fondi Strutturali e di Investimento Europei, tra cui il FSE, di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/2016 (c.d. Omnibus), al Regolamento (UE) 2020/460 e al Regolamento (UE) 2020/558 e dalle norme più flessibili introdotte in materia di aiuti di Stato¹ e sulla base dei provvedimenti nazionali di cui ai Decreti Leggi 17 marzo 2020, n.18, successivamente convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n.27, cosiddetto Decreto "Cura Italia", DL 8 aprile 2020, n. 23, Decreto "Liquidità" e DL 19 maggio 2020, n. 34, Decreto "Rilancio", Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prevede l'attuazione di copertura di specifiche misure regionali attuate in risposta alla pandemia da COVID-19 a favore del sistema sanitario, delle attività economiche e delle persone, a valere sulle risorse del POR FSE Veneto 2014-2020 ed è pertanto attuato nell'ambito del citato "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*",

Si riportano di seguito gli schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020:

Asse II	Inclusione sociale
Obiettivo tematico (art. 9 Reg. CE 1303/13)	9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	9.iv Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

¹ "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 successivamente modificata ed estesa dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03/04/2020 e dalla Comunicazione C(2020) 3156 del 08/05/2020



Risultato atteso Accordo di Partenariato	RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Azioni POR	Contributi a sostegno di soggetti, privati e non, che erogano servizi alle famiglie di tipo educativo, scolastico, assistenziale, con l'obiettivo di garantire l'accesso a servizi sicuri, di qualità, sostenibili e abbordabili, compreso il sostegno agli enti locali per il potenziamento dei servizi di centri estivi attivati nel proprio territorio comunale;
Indicatore di realizzazione	CV30 - Valore delle azioni del FSE per combattere o contrastare il Covid19 CV31 – Partecipanti che hanno beneficiato di un sostegno per combattere o contrastare il Covid-19

Si precisa che gli ambiti di riferimento del POR FSE 2014-2020 relativi in particolare all'obiettivo specifico, ai gruppi di destinatari, alle azioni e agli indicatori, sono stati integrati a seguito della riprogrammazione del Programma in coerenza con quanto definito a livello nazionale e comunitario prevedendo indicatori specifici di programma relativi alle azioni di contrasto della politica di coesione alla pandemia COVID-19 (Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020)7421 del 22/10/2020).

4. Beneficiario dell'aiuto

Considerato che, così come riportato al precedente punto "3. *Obiettivi generali*", la natura del contributo previsto dal presente provvedimento corrisponde alle sovvenzioni previste dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e che le tipologie dei destinatari previsti sono univocamente individuate, ai sensi dell'articolo 2, punto 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dall'articolo 272, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ai fini del presente provvedimento la natura di beneficiario è attribuita alla Regione del Veneto, in qualità di organismo che concede l'aiuto.

5. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità

Le sovvenzioni sono concesse alle seguenti tipologie di **soggetti privati**:

C1) Soggetti che gestiscono servizi di assistenza semiresidenziale diurna privati finalizzati al recupero e/o al mantenimento dell'autonomia rivolti a persone anziane non autosufficienti di cui alla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, autorizzati con decreto della Direzione Servizi Sociali e/o con decreto di Azienda Zero;

C2) Soggetti che gestiscono servizi residenziali per persone religiose non autosufficienti ospiti di comunità religiose ai sensi della Legge Regionale n. 55 del 15 dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale" (articolo 3) delle disposizioni attuative di cui alla DGR 4304/1999.

La rispondenza ai requisiti qui sopra descritti determina l'ammissibilità del soggetto al contributo. Con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro sarà definito l'elenco delle strutture ammissibili, ciascuna delle quali sarà identificata da uno specifico codice che dovrà essere riportato dal soggetto richiedente nella domanda di contributo, secondo la procedura disposta al punto "12. *Modalità per la presentazione e l'istruttoria della domanda di contributo*" della presente Direttiva.



I soggetti aventi forma giuridica relativa all'attività di impresa, che per le unità operative/strutture per cui presentano domanda rispondono ai requisiti di cui sopra, devono inoltre autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere, al momento della presentazione della domanda, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- di non essere in difficoltà al 31 dicembre 2020 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

La domanda è irricevibile qualora sia presentata in modo difforme rispetto:

- alle modalità di cui al punto 12 della presente Direttiva;
- ai termini di cui al punto 13 della presente Direttiva.

6. Caratteristiche e criteri di determinazione del contributo

Per quanto attiene le diverse tipologie di destinatari il contributo è concesso nella forma di sovvenzioni dirette a fondo perduto.

Il contributo è erogato al soggetto richiedente per ciascuna unità operativa/struttura rispondente ai requisiti di ammissibilità di cui al punto "5. *Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità*" per la quale ha presentato domanda.

Il soggetto richiedente dovrà presentare una domanda per ciascuna unità operativa/struttura autorizzata.

In caso di presentazione di più domande per la medesima unità operativa/struttura, si terrà conto dell'ultima richiesta convalidata.

Il valore del contributo è determinato in base ai seguenti criteri:

- **Soggetti di cui alla tipologia C1) Soggetti che gestiscono servizi di assistenza semiresidenziale diurna privati rivolti a persone anziane non autosufficienti.** Per l'unità operativa/struttura per la quale viene presentata domanda, l'ammontare del contributo è determinato in:
 - una quota fissa per unità operativa/struttura corrispondente alla somma di euro 6.000,00
a cui si aggiunge
 - una quota variabile pari a euro 100,00 per ciascun posto/utente/capacità massima autorizzato all'unità operativa/struttura per la quale viene presentata domanda. Il numero di posti/utenti/capacità autorizzati è definito sulla base di quanto disposto dai provvedimenti di costituzione degli elenchi riportati al precedente punto "5. *Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità*" o comunque autorizzati da provvedimenti nazionali, regionali o comunali.
- **Soggetti di cui alla tipologia "C2) Soggetti che gestiscono servizi residenziali per persone religiose anziane non autosufficienti ospiti di comunità religiose".** Per l'unità operativa/struttura per la quale viene presentata domanda, l'ammontare del contributo è determinato in:
 - una quota fissa per unità operativa/struttura corrispondente alla somma di euro 5.000,00
a cui si aggiunge
 - una quota variabile rapportata al numero di giornate di assistenza erogate nell'anno 2019



pari ad euro 3,00 per ogni giornata;

- un tetto massimo del contributo per servizio pari ad euro 50.000,00.

La determinazione del valore del contributo assegnato a ciascuna struttura, in applicazione dei criteri previsti nella presente Direttiva, sarà oggetto di un successivo specifico provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro. Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi del presente provvedimento, allo scopo di finanziare la totalità delle domande pervenute ritenute ammissibili, la Direzione Lavoro, con decreto del Direttore, si riserva di rideterminare in proporzione il valore del suddetto riparto.

7. Risorse disponibili, vincoli finanziari e modalità di erogazione del contributo

Le risorse disponibili per il presente provvedimento ammontano ad un totale di **euro 1.900.000,00** a valere sull'Asse II del POR FSE 2014-2020.

Le risorse disponibili sono così ripartite:

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FSE	Risorse FdR	Co-Finanz. Reg.	Totale
Asse	Priorità di investimento					
II – Inclusione	9.iv	2020	euro 950.000,00	euro 665.000,00	euro 285.000,00	euro 1.900.000,00
Totale complessivo						euro 1.900.000,00

La quota delle risorse complessive disponibili è ripartita in base alle domande di contributo presentate dai soggetti:

- di cui alla tipologia **“C1) Soggetti che gestiscono servizi di assistenza semiresidenziale diurna privati rivolti a persone anziane non autosufficienti**, fino ad un massimo di euro 380.000,00;
- di cui alla tipologia **“C2) Soggetti che gestiscono servizi residenziali per persone religiose anziane non autosufficienti ospiti di comunità religiose”**, fino ad un massimo di euro 1.520.000,00.

Sulla base delle domande pervenute ritenute ammissibili relative alle tipologie C1 e C2 e qualora l'ammontare complessivo del contributo richiesto risultasse inferiore alle predette quote, l'allocatione delle eventuali economie potrà essere rideterminata con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro a favore delle altre tipologie di soggetti ammissibili.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione a saldo da parte di **Azienda Zero**, che opererà in accordo con l'Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020 e nel rispetto del quadro normativo europeo relativo ai Fondi SIE e alla disciplina sugli Aiuti di Stato e ogni altra disciplina europea, nazionale e regionale di riferimento.



8. Applicabilità della normativa sugli aiuti di stato

Ai soggetti ammessi di cui alla tipologia C1 “**Soggetti privati che gestiscono servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti**”, il contributo è concesso nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di stato e si iscrive nel quadro degli interventi previsti alla Sezione 3.1 del “*Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e ss.mm.ii., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 2020, (c.d. Temporary Framework) che consente agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia al fine di far fronte all’emergenza COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il quadro è stato ulteriormente esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final e della Comunicazione C(2020) 3156 del 8 maggio 2020.

Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla notifica del regime-quadro autorizzato con Decisione della Commissione del 21.05.2020 e identificato con Codice CE SA.57021. Gli aiuti sono concessi sulla base della Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il citato Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro e sulla base di una procedura automatica ex Art. 4 c.1 del D. Lgs. 123/1998. Lo stesso Dipartimento ha provveduto, ai sensi dell’art. 61 comma 4 del DL Rilancio alla registrazione del regime quadro nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

La misura rientra nel campo di applicazione del quadro temporaneo ed è pertanto soggetta alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

In considerazione dell’inquadramento del provvedimento rispetto a quanto disposto dall’articolo 2, punto 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dall’articolo 272, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, individuando come beneficiario la Regione del Veneto, organismo che concede l’aiuto, l’aiuto per soggetto ammesso non dovrà superare l’importo di euro 200.000,00.

In ogni caso, gli aiuti richiesti non possono superare i massimali previsti dal regime Quadro Aiuti COVID-19 comprese le misure di cui al D.L. 19 maggio 2020 nr. 34.

9. Registro nazionale aiuti di stato

Il 1 luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l’obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l’iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.

Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in materia di cumulo.

L’operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello Sviluppo economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese.

Nello specifico, la piattaforma contiene informazioni in merito a:

- gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o concessi in base ad un regolamento di esenzione;



- gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013;
- gli aiuti a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento n. 360 del 2012;
- gli aiuti concessi autorizzati dalla Commissione Europea in base al TF.

Per ciascuna di queste categorie di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del soggetto ammesso a contributo, della singola agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell'Autorità responsabile, oltre a una serie di informazioni sull'intervento finanziato.

Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in modo integrato con i registri settoriali esistenti.

10. Ulteriori obblighi dei soggetti ammessi al contributo

Fatte salve le disposizioni contenute nel "Testo unico per i Beneficiari"² che rimangono confermate, i soggetti ammessi al contributo sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono.

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto ammesso al contributo sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto ammesso a contributo non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

11. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione in merito al contributo assegnato, devono rispettare le disposizioni previste da:

² Testo Unico per i Beneficiari adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 670 del 28/04/2015 e sue modifiche e integrazioni



- allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
- allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative”;
- “Vademecum per i beneficiari. Comunicare il Fondo Sociale Europeo”, documento esplicativo per facilitare il corretto utilizzo del logotipo istituzionale e le sue corrette applicazioni, che costituisce riferimento obbligatorio nella realizzazione delle attività cofinanziate dal POR FSE Veneto 2014-2020.³

I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul sito istituzionale.

12. Modalità per la presentazione e l'istruttoria della domanda di contributo

Il contributo è concesso ai soggetti richiedenti di cui al punto “5. *Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità*” sulla base di procedura automatica, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il soggetto richiedente presenta una domanda per ogni unità operativa/struttura per la quale presenta i requisiti di ammissibilità e richiede il contributo.

L'esito della procedura di conferma/acquisizione della domanda è vincolato a comunicazioni e istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC indicata dal soggetto richiedente in fase di domanda. È necessario, quindi, che il soggetto verifichi che tale casella di posta sia funzionante e aggiornata prima di dare avvio alla procedura di domanda del contributo.

La procedura relativa alla presentazione della domanda sarà definita con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro e sarà pubblicata nel sito internet della Regione del Veneto⁴.

La domanda è sottoposta alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto “5. *Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità*” della presente Direttiva da parte della Direzione Lavoro della Regione del Veneto.

L'iter di valutazione delle domande è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

L'ordine cronologico di presentazione della domanda non rientra nei criteri di valutazione.

La procedura istruttoria si conclude con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro che dispone la concessione del contributo.

Gli esiti istruttori saranno comunicati attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti richiedenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

La presentazione della domanda costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e europee vigenti.

³ <https://www.regione.veneto.it/piano-di-comunicazione-2014-2020>

⁴ <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/960/prendiamoci-cura>



La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie.

Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail attivazione sociale.lavoro@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici 041 279 4254 - 4150 - 4077

13. Termini per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo potranno essere presentate **a partire dal giorno 04 Marzo 2021**, secondo quanto disposto dal Direttore della Direzione Lavoro con successivo provvedimento.

Il termine ultimo per l'inserimento della domanda nel sistema Cloud è il giorno 24 marzo 2021, alle ore 13.00; il termine ultimo per la conferma della domanda è il giorno 26 Marzo 2021, alle ore 13.00.

L'eventuale proroga dei termini cui sopra riportati potrà essere disposta con motivato provvedimento del Direttore della Direzione della Direzione Lavoro.

14. Rinuncia, decadenza e revoca del contributo

In caso di rinuncia al contributo concesso, il soggetto ammesso a contributo deve restituire l'eventuale contributo già erogato secondo le modalità previste del Testo Unico dei Beneficiari⁵.

Il soggetto decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso in qualunque fase della procedura di cui al punto "12. Modalità per la presentazione e l'istruttoria della domanda di contributo" o del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi del Testo Unico dei Beneficiari, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, al fine di verificare e accertare il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo.

La Regione del Veneto svolge le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà rilasciati ai sensi del D.P.R n. 445/2000, applicando quanto disciplinato dalla normativa vigente.

15. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

⁵ Testo Unico per i Beneficiari adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 670 del 28/04/2015 e sue successive modifiche e integrazioni.

⁶ <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori-fse>



16. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

17. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il dott. Alessandro Agostinetti.

18. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"; Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" e s.m.i..

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

